

Comunicazione della Commissione che modifica gli orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020

(2015/C 390/05)

Gli orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 ⁽¹⁾ sono modificati come segue:

1) al punto (6), la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) Regolamento (UE) n. 1144/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, relativo ad azioni di informazione e di promozione riguardanti i prodotti agricoli realizzate nel mercato interno e nei paesi terzi e che abroga il regolamento (CE) n. 3/2008 del Consiglio (*);

(*) GU L 317 del 4.11.2014, pag. 56.»;

2) al punto (7), le prime due frasi sono sostituite dalle seguenti:

«La PAC è fondata su due pilastri. Il primo pilastro è costituito da strumenti connessi al funzionamento dei mercati agricoli e della catena di approvvigionamento alimentare [regolamento (UE) n. 228/2013, regolamento (UE) n. 229/2013, regolamento (UE) n. 1308/2013 e regolamento (UE) n. 1144/2014] e ai pagamenti diretti [regolamento (UE) n. 1307/2013], subordinati al rispetto di criteri di gestione obbligatori e di buone condizioni agronomiche ed ambientali.»;

3) al punto (14), l'ultima frase è sostituita dalla seguente:

«Sono tuttavia previste varie deroghe a tale principio generale stabilite, fra l'altro, all'articolo 23 del regolamento (UE) n. 228/2013, all'articolo 17 del regolamento (UE) n. 229/2013, all'articolo 13 del regolamento (UE) n. 1307/2013, all'articolo 211, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 e all'articolo 27 del regolamento (UE) n. 1144/2014.»;

4) Al punto (26), la quinta e la sesta frase sono sostituite dalle seguenti:

«Se le difficoltà finanziarie di un'azienda attiva nei settori agricolo e forestale sono state causate dai sinistri di cui alla parte II, sezioni 1.2.1.2, 1.2.1.3, 1.2.1.5, 2.1.3, 2.8.1 o 2.8.5, dei presenti orientamenti, l'aiuto per indennizzare le perdite o riparare i danni causati da tali sinistri e per coprire i costi dell'eradicazione degli organismi nocivi ai vegetali può essere erogato in conformità ai presenti orientamenti e può ancora risultare compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato. Inoltre, per motivi di protezione della salute pubblica e tenendo conto della situazione di emergenza, non dovrebbe essere operata alcuna distinzione, a determinate condizioni, per quanto concerne la situazione economica di un'impresa in relazione agli aiuti per la distruzione e la rimozione dei capi morti di cui alla sezione 1.2.1.4 e agli aiuti per le misure di controllo e di eradicazione in caso di epizootie di cui alla parte II, sezione 1.2.1.3, punto 375, dei presenti orientamenti.»;

5) al punto (27), l'ultima frase è sostituita dalla seguente:

«Questa disposizione non si applica agli aiuti intesi a compensare i danni arrecati da calamità naturali ed eventi eccezionali a norma dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del trattato.»;

6) il punto (48) è sostituito dal seguente:

«(48) La Commissione ritiene che il principio di contributo agli obiettivi dello sviluppo rurale sia soddisfatto per quanto riguarda le misure di aiuto di cui alla parte II, sezioni 1.1.10.3, 1.2, 1.3, 2.8 e 2.9, dei presenti orientamenti che sono al di fuori del campo di applicazione della politica di sviluppo rurale, dal momento che la Commissione ha acquisito sufficiente esperienza riguardo al contributo di tali misure agli obiettivi di sviluppo rurale.»;

⁽¹⁾ GU C 204 dell'1.7.2014, pag. 1.

7) al punto (52), l'ottava frase è sostituita dalla seguente:

«Ad esempio, nel caso di un regime di aiuti agli investimenti destinati ad aumentare la produzione, che comportino un maggiore utilizzo di risorse scarse o un maggiore inquinamento, occorrerà dimostrare che il regime non configura una violazione della normativa applicabile dell'Unione e in particolare delle norme in materia di tutela ambientale (*) e delle buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA) della condizionalità a norma del regolamento (UE) n. 1306/2013.

(*) Per quanto riguarda la legislazione dell'Unione in materia di ambiente: direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7) (direttiva "Uccelli"); direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7) (direttiva "Habitat"); direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (GU L 375 del 31.12.1991, pag. 1) (direttiva "Nitrati"); direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1) ("direttiva quadro sulle acque"); direttiva 2006/118/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, sulla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento (GU L 372 del 27.12.2006, pag. 19) ("direttiva sulle acque sotterranee"); direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 71) ("direttiva sull'utilizzo sostenibile dei pesticidi"); regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1); direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU L 26 del 28.1.2012, pag. 1) ("direttiva sulla valutazione dell'impatto ambientale"); e, ove applicabile, la direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente (GU L 197 del 21.7.2001, pag. 30) ("direttiva sulla valutazione ambientale strategica").»;

8) al punto (75):

a) la lettera f) è sostituita dalla seguente:

«f) gli aiuti destinati a compensare i costi inerenti alla prevenzione, al controllo e all'eradicazione di epizootie e organismi nocivi ai vegetali e le perdite causate da tali epizootie e organismi nocivi in conformità alla parte II, sezione 1.2.1.3.»;

b) la lettera m) è sostituita dalla seguente:

«m) gli aiuti per le attività promozionali in conformità al punto (464), lettere b), c) e d).»;

c) è aggiunta la seguente lettera r):

«r) gli aiuti per i costi di trattamento e prevenzione della diffusione di organismi nocivi ai vegetali e delle malattie delle specie arboree e gli aiuti destinati a ovviare ai danni causati dagli organismi nocivi e dalle malattie delle specie arboree in conformità alla parte II, sezione 2.8.1.»;

9) il punto (93), la prima frase è sostituita dalla seguente:

«Gli Stati membri possono fissare l'importo dell'aiuto per le misure o i tipi di operazioni di cui alla parte II, sezioni 1.1.5, 1.1.6, 1.1.7, 1.1.8, 2.2, 2.3, 3.4 e 3.5, dei presenti orientamenti sulla base di ipotesi standard di costi aggiuntivi e mancato guadagno.»;

10) il punto (138) è sostituito dal seguente:

«(138) Qualora più aziende agricole realizzino l'investimento per la produzione di energia da fonti rinnovabili allo scopo di soddisfare il proprio fabbisogno energetico o per la produzione di biocarburanti a livello di azienda, il consumo medio annuo è equivalente alla somma del consumo medio annuo di tutti i beneficiari.»;

11) il punto (140) è sostituito dal seguente:

«(140) Gli investimenti in impianti la cui finalità principale è la generazione di energia elettrica da biomassa non sono ammissibili all'aiuto, a meno che sia utilizzata una percentuale minima dell'energia termica prodotta, che deve essere stabilita dagli Stati membri.»;

12) il punto (177) è sostituito dal seguente:

«(177) Gli Stati membri devono fissare la soglia minima e la soglia massima di accesso agli aiuti all'avviamento per i giovani agricoltori e per lo sviluppo delle piccole aziende agricole in termini di potenziale produttivo dell'azienda agricola, misurato in produzione standard quale definita all'articolo 5 *ter* del regolamento (CE) n. 1217/2009 del Consiglio (*) e all'articolo 6 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/220 della Commissione (**) o di un equivalente. La soglia inferiore di accesso agli aiuti all'avviamento per i giovani agricoltori deve essere più elevata della soglia superiore di accesso agli aiuti per lo sviluppo delle piccole aziende agricole.

(*) Regolamento (CE) n. 1217/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo all'istituzione di una rete d'informazione contabile agricola sui redditi e sull'economia delle aziende agricole nella Comunità europea (GU L 328 del 15.12.2009, pag. 27).

(**) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/220 della Commissione, del 3 febbraio 2015, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1217/2009 del Consiglio relativo all'istituzione di una rete d'informazione contabile agricola sui redditi e sull'economia delle aziende agricole nell'Unione europea (GU L 46 del 19.2.2015, pag. 1).»;

13) il punto (230) è sostituito dal seguente:

«(230) Per la conservazione delle risorse genetiche in agricoltura, l'aiuto deve essere limitato al 100 % dei costi ammissibili.»;

14) il punto (255) è sostituito dal seguente:

«(255) I costi aggiuntivi e il mancato guadagno devono essere calcolati in confronto alle zone non soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, tenendo conto dei pagamenti di cui al titolo III, capo 4, del regolamento (UE) n. 1307/2013.»;

15) al punto 282, lettera b), il punto iv) è sostituito dal seguente:

«iv) il regime di qualità deve essere trasparente e assicurare una tracciabilità completa dei prodotti agricoli;»

16) il punto (296) è sostituito dal seguente:

«(296) Gli aiuti di cui al punto 293, lettere a) e c) e lettera d), punti da i) a iv), non devono comportare pagamenti diretti ai beneficiari e devono essere versati al fornitore del servizio di trasferimento di conoscenze e al responsabile delle azioni di informazione. Gli aiuti per i costi di prestazione di servizi di sostituzione di cui al punto 293, lettera c), possono, in alternativa, essere versati direttamente al prestatore dei servizi di sostituzione. L'aiuto di cui al punto 293, lettera d), punto v), deve essere versato direttamente ai beneficiari. Gli aiuti per i progetti dimostrativi su piccola scala di cui al punto (293), lettera d), punti da i) a iv), possono essere erogati direttamente ai beneficiari.»;

17) il punto (302) è sostituito dal seguente:

«(302) Possono essere oggetto di consulenza altre questioni e, in particolare, le informazioni connesse alla mitigazione dei cambiamenti climatici e al relativo adattamento, alla biodiversità e alla protezione delle acque di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 1306/2013, oppure questioni inerenti alle prestazioni economiche e ambientali dell'azienda agricola, compresi gli aspetti relativi alla competitività. Può rientrarvi anche la consulenza per lo sviluppo di filiere corte, l'agricoltura biologica e gli aspetti sanitari delle pratiche zootecniche.»;

18) il punto (310) è sostituito dal seguente:

«(310) Gli aiuti coprono i costi reali sostenuti per la sostituzione dell'agricoltore, di una persona fisica che sia coadiuvante familiare o di un suo collaboratore, in caso di assenza dal lavoro per malattia, anche dei figli, o nei periodi di ferie, congedo di maternità e congedo parentale, servizio militare obbligatorio o in caso di decesso.»;

19) il punto (311) è sostituito dal seguente:

«(311) La durata totale della sostituzione dovrebbe essere limitata a 3 mesi all'anno per beneficiario, ad eccezione della sostituzione per il congedo di maternità e il congedo parentale e per il servizio militare obbligatorio. Per il congedo di maternità e il congedo parentale la durata della sostituzione è limitata a 6 mesi in ciascun caso. Tuttavia, in casi debitamente giustificati, la Commissione può autorizzare un periodo più lungo. Per il servizio militare obbligatorio la durata della sostituzione è limitata alla durata dello stesso.»;

20) il punto (334) è sostituito dal seguente:

«(334) I regimi di aiuto devono essere istituiti entro tre anni dalla data in cui si è verificato il sinistro e gli aiuti devono essere versati entro quattro anni da tale data. Per una determinata calamità naturale o evento eccezionale, la Commissione autorizza aiuti notificati separatamente che derogano da questa regola in casi debitamente giustificati, ad esempio a causa della natura e/o della portata dell'evento o dell'effetto ritardato o continuato del danno.»;

21) al punto (347), il riferimento al «punto (35).31» è sostituito dal riferimento al «punto (35).34»;

22) al punto (374), la prima frase è sostituita dalla seguente:

«Nel caso delle misure di prevenzione (ossia misure riguardanti epizootie che non si sono ancora verificate o organismi nocivi per i vegetali che non sono ancora comparsi), gli aiuti possono coprire i seguenti costi ammissibili:»;

23) al punto (375), la prima frase è sostituita dalla seguente:

«Nel caso delle misure di controllo e di eradicazione (ossia misure relative a epizootie delle quali un'autorità competente abbia formalmente riconosciuto i focolai, o a organismi nocivi ai vegetali dei quali l'autorità competente abbia formalmente riconosciuto la presenza), gli aiuti possono coprire i seguenti costi ammissibili:»

24) al punto (454) è aggiunta la seguente frase:

«L'attività di promozione può essere attuata nel mercato interno e nei paesi terzi.»;

25) il punto (456) è sostituito dal seguente:

«(456) La campagna promozionale deve rispettare il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (*) e, se del caso, le norme specifiche in materia di etichettatura.

(*) Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione (GU L 304 del 22.11.2011, pag. 18).»;

26) il punto (465) è sostituito dal seguente:

«(465) Le attività promozionali di cui al punto (464), lettera c), e le campagne promozionali di cui al punto (464), lettera d), e in particolare le attività promozionali che sono di carattere generico e a vantaggio di tutti i produttori di quel tipo di prodotto, non devono far riferimento al nome di un'impresa, a un marchio o a una particolare origine. Le campagne promozionali di cui al punto (464), lettera d), non devono riguardare i prodotti di una o più aziende particolari. La Commissione non dichiarerà compatibili gli aiuti di Stato a favore della promozione che denigrano i prodotti originari di altri Stati membri o rischiano di pregiudicare le vendite.»;

27) al punto (466), lettera b), è aggiunta la seguente frase:

«Il riferimento all'origine non deve avere carattere discriminatorio, non deve avere lo scopo di incoraggiare il consumo del prodotto agricolo per il solo motivo della sua origine, deve rispettare i principi generali del diritto dell'Unione e non deve equivalere a una restrizione della libera circolazione dei prodotti agricoli, in violazione dell'articolo 34 del trattato.»;

28) il punto (468) è sostituito dal seguente:

«(468) L'intensità dell'aiuto per le campagne promozionali incentrate sulla qualità dei prodotti di cui al punto (464), lettera d), in combinazione con il punto (455), non può superare il 50 % dei costi ammissibili della campagna o l'80 % per quanto riguarda la promozione nei paesi terzi. Se il settore contribuisce al finanziamento del 50 % almeno dei costi, a prescindere dalla forma che assume il contributo, ad esempio tasse speciali, l'intensità dell'aiuto può ammontare fino al 100 % (*).

(*) Causa T-139/09, Francia c. Commissione, ECLI:EU:T:2012:496.»;

29) il titolo dopo il punto (469) è sostituito dal seguente testo:

«Aiuti per le misure di promozione di cui all'articolo 45 del regolamento (UE) n. 1308/2013»;

30) il punto (470) è sostituito dal seguente:

«(470) La Commissione considererà i pagamenti nazionali concessi dagli Stati membri per le misure di promozione di cui all'articolo 45 del regolamento (UE) n. 1308/2013 compatibili con il mercato interno a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato se soddisfano i principi di valutazione comuni dei presenti orientamenti e le norme in materia di aiuti per le misure di promozione stabilite nella presente sezione, in particolare dal punto (453), seconda frase, al punto (469).»;

31) il punto (482) è sostituito dal seguente:

«(482) Gli aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà nel settore agricolo saranno valutati in conformità agli orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà (*).

(*) GU C 249 del 31.7.2014, pag. 1.»;

32) il punto (483) è sostituito dal seguente:

«(483) Tuttavia, con riguardo agli aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli, invece del periodo di dieci anni previsto alla sezione 3.6.1, punto (71) degli orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà, si applica un periodo di cinque anni.»;

33) il punto (535) è sostituito dal seguente:

«(535) Gli investimenti in impianti la cui finalità principale è la generazione di energia elettrica da biomassa non sono ammissibili all'aiuto, a meno che sia utilizzata una percentuale minima dell'energia termica prodotta, che deve essere stabilita dagli Stati membri.»;

34) il punto (537) è sostituito dal seguente:

«(537) Gli aiuti possono essere concessi a silvicoltori privati, ai comuni e ai loro consorzi e alle PMI. Nei territori delle Azzorre, di Madera, delle isole Canarie, delle isole minori del Mar Egeo ai sensi del regolamento (UE) n. 229/2013 e dei dipartimenti francesi d'oltremare, gli aiuti possono essere concessi anche ad imprese che non siano PMI.»;

35) il punto (584) è sostituito dal seguente:

«(584) Se gli aiuti sono finanziati esclusivamente da risorse nazionali possono essere considerati costi ammissibili il canone di affitto di locali idonei, l'acquisto di attrezzature per ufficio, compreso il materiale informatico (hardware e software), le spese per il personale amministrativo, le spese generali e gli oneri legali e amministrativi. In caso di acquisto dei locali, i costi ammissibili devono essere limitati ai canoni d'affitto dei locali a prezzi di mercato. Non possono essere erogati aiuti in relazione a spese sostenute dopo il quinto anno successivo al riconoscimento dell'associazione o dell'organizzazione di produttori da parte dell'autorità competente sulla base del piano aziendale.»;

36) il punto (585) è sostituito dal seguente:

«(585) Gli aiuti concessi nell'ambito del programma di sviluppo rurale o come finanziamento nazionale integrativo di una misura di sviluppo rurale sono calcolati in base alla produzione media commercializzata dell'associazione o dell'organizzazione. In mancanza dei dati dell'associazione o dell'organizzazione il sostegno per il primo anno è calcolato sulla base della produzione media commercializzata dei membri dell'associazione o dell'organizzazione durante i cinque anni precedenti il riconoscimento, escludendo il valore più basso e quello più elevato. Gli aiuti devono essere erogati sotto forma di aiuto forfettario in rate annuali per un periodo non superiore ai cinque anni successivi alla data di riconoscimento dell'associazione o dell'organizzazione di produttori da parte dell'autorità competente sulla base del piano aziendale e devono essere decrescenti.»;

37) il punto (586) è sostituito dal seguente:

«(586) Se gli aiuti sono pagati in rate annuali gli Stati membri versano l'ultima rata soltanto previa verifica della corretta attuazione del piano aziendale.»;

38) il punto (587) è sostituito dal seguente:

«(587) L'intensità dell'aiuto può ammontare fino al 100 % dei costi ammissibili specificati al punto (584).»;

39) il punto (588) è sostituito dal seguente:

«(588) L'importo totale dell'aiuto deve essere limitato a 500 000 EUR.»;

40) il punto (594) è sostituito dal seguente:

«(594) La Commissione considererà compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato gli aiuti per l'impianto, la potatura, lo sfoltimento e l'abbattimento degli alberi o di altra vegetazione nelle foreste esistenti, la rimozione di alberi caduti nonché le spese di pianificazione di tali misure, gli aiuti per i costi di trattamento e prevenzione della diffusione di organismi nocivi ai vegetali e delle malattie delle specie arboree e gli aiuti destinati a ovviare ai danni causati dagli organismi nocivi e dalle malattie delle specie arboree, se gli aiuti rispettano i principi di valutazione comuni e le disposizioni comuni applicabili alla parte II, sezione 2.8, dei presenti orientamenti e qualora l'obiettivo principale delle misure sia di contribuire a mantenere o ripristinare l'ecosistema forestale e la biodiversità o il paesaggio tradizionale.»;

41) è inserito il seguente punto 594 bis:

«(594 bis) Gli aiuti per i costi di trattamento e prevenzione della diffusione di organismi nocivi ai vegetali e delle malattie delle specie arboree e gli aiuti destinati a ovviare ai danni causati dagli organismi nocivi e dalle malattie delle specie arboree possono essere concessi per i seguenti costi ammissibili:

- a) misure di prevenzione e trattamento, inclusi i lavori di preparazione del terreno per i reimpianti, e i prodotti, i dispositivi e i materiali necessari per la realizzazione di tali misure. Ai metodi chimici devono essere preferiti metodi biologici, fisici e altri metodi meccanici non chimici di prevenzione e trattamento, a meno che non si possa dimostrare che questi metodi non sono sufficienti ad assicurare un livello di controllo soddisfacente della malattia o degli organismi nocivi in questione (*);
- b) perdita di alberi e spese di ripopolamento, in misura pari al valore di mercato del patrimonio distrutto per ordine delle autorità al fine di combattere la malattia o gli organismi nocivi in questione. Nel calcolo della perdita di accrescimento si può tener conto dell'accrescimento potenziale degli alberi distrutti fino all'età normale di abbattimento.

(*) questo approccio è richiesto nell'ambito dei principi della difesa integrata dalla direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi.»;

42) il punto (619) è sostituito dal seguente:

«(619) Gli aiuti devono essere conformi alle condizioni previste per gli aiuti destinati a servizi di consulenza, come stabilito ai punti (288), (289) e da (303) a (306)]. Il fornitore di servizi sarà l'organismo che istituisce il piano di gestione forestale.»;

43) al punto (635), la prima frase è sostituita dalla seguente:

«Se non altrimenti specificato, i costi ammissibili per le misure di aiuto agli investimenti che rientrano nel campo di applicazione della parte II, capitolo 3, dei presenti orientamenti devono essere limitati ai seguenti:»;

44) al punto (638), la prima frase è sostituita dalla seguente:

«Se non altrimenti specificato, l'intensità massima di aiuto non deve superare:»;

45) al punto (638), lettera f), il riferimento al «punto (35)» è sostituito dal riferimento al «punto (35).31»;

46) il punto (686), lettera b), punto iv), è sostituito dal seguente:

«iv) i regimi di qualità devono essere trasparenti e assicurare una tracciabilità completa dei prodotti agricoli;»

47) il punto (722) è soppresso.
